



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

55[^] Seduta

Lunedì 21 luglio 2025

Deliberazione n. 396 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i quattro articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 388/12[^] nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 18, astenuti 8 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 396 del 21 luglio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DELEGA ALLA GIUNTA REGIONALE PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO IN
MATERIA DI COMMERCIO, FIERE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE,
MERCATI, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2025.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La semplificazione, il riordino normativo e, più in generale, il miglioramento complessivo della disciplina normativa sono sempre più considerati strumenti essenziali e ineludibili del processo di modernizzazione dell'ordinamento giuridico e delle amministrazioni pubbliche. La chiarezza delle norme, delle procedure e una disciplina organica e razionale dei diversi settori della Pubblica amministrazione regionale, sono fattori chiave per il miglioramento, in applicazione del principio di trasparenza, del rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadino nonché per la competitività del sistema delle imprese e complessivamente, per lo sviluppo dell'intero territorio regionale. Peraltro, la riforma del Titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3 del 2001, ha spostato, con tutta evidenza, il baricentro della semplificazione e del riordino normativo verso le Regioni. Nel quadro sopra delineato, la presente legge si pone come obiettivo il riordino e il coordinamento in un Testo unico delle norme regionali in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti. Lo strumento legislativo che si intende adottare è quello della legge delega alla Giunta ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

Il testo della legge si compone di n. 4 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene la delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico a carattere innovativo, considerato che è opportuno inserire nuove disposizioni normative (es. in materia di carburanti). A tal fine, per consentire una più puntuale adesione alla norma statutaria summenzionata nella parte in cui tale norma dispone che la legge delega deve individuare le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel Testo unico, è stato predisposto, con l'assistenza degli uffici considerati competenti un elenco (all. A) che è allegato al provvedimento. Si è provveduto poi a completare la norma, autorizzando la Giunta regionale a integrare detti elenchi con le leggi regionali attinenti alle materie oggetto del riordino. Il riordino e il coordinamento delle norme da parte della Giunta devono essere effettuati attenendosi a precisi criteri direttivi elencati all'articolo 2 della legge. Nell'articolo 3 è stato indicato in sessanta giorni dall'entrata in vigore



Consiglio regionale della Calabria

della legge, il termine per la presentazione della proposta di Testo unico da parte della Giunta al Consiglio. Infine, l'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma finalità della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale	//	//	//
3	Norma ordinamentale	//	//	//
4	Norma entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di un Testo unico che riordina e coordina l'intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti, anche con finalità innovative.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo unico di cui al comma 1 sono indicate nell'elenco di cui all'allegato A. La Giunta regionale è autorizzata a integrare detto elenco attinente alla materia oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. Il Testo unico, ripartito in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui è apposta una rubrica:

- a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;
- b) apporta le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
- c) elenca le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
- d) inserisce nuove disposizioni tese a disciplinare materie afferenti al settore commercio, anche prive di regolamentazione regionale;
- e) reca in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
- f) aggiorna l'indicazione di organi o uffici rispetto a una nuova loro denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
- g) prevede la semplificazione delle procedure amministrative;
- h) aggiorna i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;
- i) corregge gli errori materiali;
- j) contiene le disposizioni tese a conformare le norme regionali alle disposizioni statali nelle materie oggetto del Testo unico.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3 (*Termini*)

1. La proposta del Testo unico, corredata di apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



Consiglio regionale della Calabria

(Allegato A)

Elenco fonti normative in materia di commercio, mercati, fiere e attività di promozione commerciale, stampa e carburanti.

Fonti normative:

- 1) legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici);
- 2) legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 (Disciplina Commercio Mercati all'ingrosso);
- 3) legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale);
- 4) legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa);
- 5) legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche);
- 6) legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali), articoli 50, 51 e 52.